



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci" di Sora (FR)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2017

Introduzione nell'ordinamento giuridico italiano del reato di tortura

ONOREVOLI SENATORI! - Il disegno di legge scaturisce dalla necessità di introdurre nel codice penale italiano il reato di tortura, anche in relazione ai numerosi episodi in cui un individuo, vittima di atti riconducibili al reato di tortura, non abbia ricevuto giustizia. Ne sono la dimostrazione gli atti di violenza nella caserma di Bolzaneto e nella scuola Diaz durante il G8 di Genova nel 2001, le torture nel carcere di Asti nel 2004 e il caso di Stefano Cucchi morto a Roma nel 2009 durante la custodia cautelare. La tematica è attualmente sottoposta all'esame delle Camere su iniziativa di forze politiche appartenenti a diversi schieramenti. Disegni di legge in materia sono stati presentati già in passato e dalla banca dati del Senato se ne individuano numerosi a partire dal 1989, ma l'esame della stragrande maggioranza dei relativi testi non è mai terminato. La questione è ben differente in molti Paesi in cui la tortura è qualificata come comportamento penalmente rilevante e sanzionata dall'ordinamento in quanto tale. La pena per un tale atto antigiuridico prevede solitamente la reclusione e in alcuni Paesi, quali Francia e Regno Unito, persino l'ergastolo. Recentemente anche il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa ha invitato l'Italia all'introduzione del reato di tortura, poiché ritenute "insufficienti" le misure adottate sinora per dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti umani sul "caso Cestaro".

Ad oggi la legislazione italiana non è dotata di disposizioni penali che sanzionino atti di tortura e altre forme di maltrattamento vietate dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale l'Italia aderisce. Perciò la Corte ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano provveda all'acquisizione di strumenti giuridici che garantiscano l'adeguata sanzione dei responsabili e che impediscano che questi ultimi possano beneficiare di misure contrastanti con la giurisprudenza della Corte stessa. Attualmente il reo può, di fatto, restare impunito in assenza di una norma incrimina-

trice del reato di tortura, potendo beneficiare di amnistia, indulto, sospensione condizionale o varie altre misure che possano ridurre l'effettività della sanzione penale. È questo uno dei principali moventi del nostro progetto, che scaturisce inoltre dal ritenere la tortura un' "arma" alla portata di tutti: ognuno può, volendo, rendersi responsabile di un atto così crudele, come testimonia il caso dell'insegnante Franco Mastrogianni ricoverato in TSO e morto nel 2009 dopo 87 ore di sofferenza in seguito a trattamenti disumani, quali digiuno prolungato e coercizione fisica, a cui venne sottoposto. Pertanto abbiamo concepito la tortura come reato comune e previsto specifiche circostanze aggravanti. La fattispecie viene incriminata come tortura fisica e psicologica, che attua procedure di degradazione al fine di violare lo status mentale della vittima e sfregiarne l'identità e la dignità. Vengono introdotti gli articoli 613-bis, 613-ter, 613-quater, 613-quinquies, 613-sexies nel libro II, titolo XII, corpo III, sezione III del codice penale, che affiancano la nuova fattispecie a reati già esistenti, quali le lesioni (art. 582), la violenza (artt. 611, 612, 613), con i quali condivide alcuni elementi materiali e l'omicidio (art. 575) laddove la tortura provochi la morte. Proponiamo, inoltre, l'istituzione di una nuova figura professionale e qualificata, denominata "psicologo di garanzia", appartenente all'organico del Ministero della giustizia ed indipendente dal Ministero dell'Interno e da quello della Difesa, al fine di evitare indebite pressioni da parte di pubblici ufficiali coinvolti. Su convocazione del pubblico ufficiale in servizio, sarà addetto a preservare in fase interrogatoria l'integrità fisica e psicologica dell'individuo ascoltato come persona informata dei fatti, scongiurando il verificarsi di abusi prima che l'interrogato abbia diritto ad un difensore. Lo psicologo di garanzia è perseguibile penalmente nel caso in cui, convocato dal pubblico ufficiale, non adempia ai propri doveri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Introduzione del reato di tortura nel codice penale italiano)

1. È sancito il reato di tortura come metodo di coercizione, fisica e psicologica, volto a punire, estorcere informazioni o fine a se stesso.

2. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 613-*bis* (*Tortura psicologica*). Chiunque sottoponga alcuno ad atti intenzionali, per mezzo della violazione dello *status* mentale dell'individuo, al fine di annientare la vittima come essere umano e annullarne la personalità, la dignità, l'individualità e la libertà di pensiero e di espressione, è punito con la reclusione da un minimo di 10 ad un massimo di 15 anni.

Art. 613-*ter* (*Tortura fisica*). Chiunque cagioni ad alcuno una lesione fisica allo scopo di punire, estorcere informazioni o fine a se stessa, per mezzo di atti idonei ad infliggere patimenti e dolori fisici, è punito con la reclusione da un minimo di 5 ad un massimo di 10 anni.

Art 613-*quater* (*Specifiche circostanze aggravanti del reato di tortura*). Le pene stabilite negli articoli 613-*bis* e 613-*ter* sono aumentate di 4 anni se il colpevole ricorre all'uso di armi o oggetti atti ad offendere. Sono puniti con la pena della reclusione fino ad un massimo di 7 anni aggiuntivi gli atti di violenza in danno di individui minorenni ad opera di appartenenti alle forze dell'ordine o di pub-

blici ufficiali con abuso del proprio ufficio, in danno di soggetti con disabilità aventi ridotta o nulla capacità di difendersi, di intendere e di volere. Chiunque con la propria condotta provochi danni permanenti o esiti letali è punito con la pena da un minimo di 6 a un massimo di 15 anni di reclusione. Alla stessa pena sono assoggettati il pubblico ufficiale che ometta di convocare lo psicologo di garanzia e lo psicologo di garanzia che non adempia ai propri doveri.

Art. 613-*quinquies* (*Punibilità del reato*). Il delitto è procedibile d'ufficio.

Art. 2

(Istituzione dello "psicologo di garanzia")

1. Lo "psicologo di garanzia" è una figura altamente qualificata che ha il compito di preservare l'integrità fisica e psicologica di un individuo nel momento in cui viene ascoltato come persona informata dei fatti. Egli, su convocazione del pubblico ufficiale in servizio, assiste all'interrogatorio scongiurando il verificarsi di abusi prima che l'interrogato abbia diritto all'assistenza di un difensore.

2. Lo psicologo di garanzia, per evitare indebite pressioni da parte di eventuali pubblici ufficiali coinvolti, appartiene all'organico del Ministero della giustizia ed è indipendente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della difesa.